

DICHIARAZIONE

ex art. 80 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

Il sottoscritto **Stefano Piero Carlo De Alessandri**, nato a Milano (MI) il 17 novembre 1959, codice fiscale DLSSFN59S17F205T, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, in qualità di **Amministratore Delegato e Legale Rappresentante** dell'Agenzia ANSA – Agenzia Nazionale Stampa Associata – Società Cooperativa con sede legale in via della Dataria, 94 – 00187 Roma, Codice Fiscale 00391130580, P.IVA IT00876481003, in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 6 settembre 2018,

- ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000;
- consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

PREMESSO

che i soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 sono i seguenti:

1. i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ANSA cui è conferita la **Legale Rappresentanza** della Società:
 - **Giulio Enrico ANSELMi (Presidente)**, nato a Valbrenna (GE) il 27/02/1945, codice fiscale NSLGNR45B27L546F, residente a Milano (MI) in Via Lanzone n. 23, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell'Agenzia ANSA – Agenzia Nazionale Stampa Associata – Società Cooperativa con sede legale in via della Dataria, 94 – 00187 Roma;
 - **Stefano Piero Carlo DE ALESSANDRI (Amministratore Delegato)**, nato a Milano il 17 novembre 1959, residente a Milano in Via Valpetrosa n. 10, con codice fiscale DLSSFN59S17F205T, in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, oltre che Direttore Generale, dell'Agenzia ANSA – Agenzia Nazionale Stampa Associata – Società Cooperativa con sede legale in via della Dataria, 94 – 00187 Roma;domiciliati per la carica presso la sede della Società;
2. i membri del **Collegio sindacale** composto da n. 3 membri effettivi e 2 sindaci supplenti, in relazione agli esercizi 2018-2019-2020:
 - I. **Pier Giorgio CEMPELLA**, nato a Roma il 27/07/1963, codice fiscale CMPPGR63L27H501Y, residente a Roma in Viale Cortina D'Ampezzo n. 181, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale dell'Agenzia;
 - II. **Marco PEVERELLI**, nato a Monza il 24/12/1961, codice fiscale PVRMRC61T24F704W, residente a Lesmo (MB) in Via XXIV Maggio n. 26, in qualità di Sindaco effettivo del Collegio Sindacale dell'Agenzia;
 - III. **Stefano PICCOLO**, nato a Roma il 12/11/1957, codice fiscale PCCSFN57S12H501I, residente a Roma in Via Alberto Cadlolo n.134, in qualità di Sindaco effettivo del Collegio Sindacale dell'Agenzia;
 - IV. **Giovanni Antonio BORGINI**, nato a Ghemme (NO) il 15/05/1960, codice fiscale BRGGNN60E15E001K, residente a Ghemme in Piazza Castello n. 6, in qualità di Sindaco supplente del Collegio Sindacale dell'Agenzia;

- V. **Angelo D'ADDIO**, nato ad Aversa (CE) il 03/06/1968, codice fiscale DDDNGL68H03A512S, residente a Roma in Via Adolfo Gandiglio n.13, in qualità di Sindaco supplente del Collegio Sindacale dell'Agenzia;
3. il **membro dell'organo di direzione e vigilanza (Organismo di Vigilanza)** è:
- I. **Paolo Maria GEMELLI**, nato a Locri (RC) il 12/09/1970, codice fiscale GMLPMR70P12D976X, residente a Roma Via Augusto Bevignani n.18 in qualità di Membro dell'Organismo di Vigilanza dell'Agenzia;
4. i **soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (procuratori speciali)**:
- I. **Andrea FOSSATI**, di nazionalità italiana, nato a Roma il 22/09/1960, codice fiscale FSSNDR60P22H501V, residente a Roma in Via Dario Niccodemi n. 50 in qualità di Vice Direttore Generale e procuratore speciale dell'Agenzia;
- II. **Alessandro BARBERI**, di nazionalità italiana, nato a Roma il 29/10/1960, codice fiscale BRBLSN60R29H501P, residente a Roma in Piazzale Clodio n. 56 in qualità di Direttore Personale e Servizi e procuratore speciale dell'Agenzia
- III. **Stefano TOMMASOLI**, di nazionalità italiana, nato a Roma il 22/08/1963, codice fiscale TMMSFN63M22H501V, residente a Roma in Via Michele Pironti n. 45 in qualità di Direttore Amministrazione e Bilancio e procuratore speciale dell'Agenzia;
- IV. **Gian Luca ZINGONI**, di nazionalità italiana, nato a Roma il 22/08/1966, codice fiscale ZNGGLC66M22H501Z, residente a Roma in Via della Farnesina n. 269 in qualità di Dirigente e procuratore speciale dell'Agenzia;
- V. **Susanna PEDRI**, di nazionalità italiana, nata a Livorno (LI) il 14/01/1967, codice fiscale PDRSNN67A54E625G, residente a Roma Piazza dell'Emporio 16/A in qualità di Dirigente Responsabile Affari Legali e procuratore speciale dell'Agenzia;
- VI. **Raffaele GRECO**, di nazionalità italiana, nato a Centola (SA) il 28/06/1956, codice fiscale GRGRFL56H28C470Y, residente a Centola (SA) Via Matteotti n.11 in qualità di Responsabile del Contenzioso e procuratore speciale dell'Agenzia;
- VII. **Dora POLIDORI**, di nazionalità italiana, nata a Roma il 14/06/1966, codice fiscale PLDDRO66H54H501O, residente a Roma via dell'Alloro n. 100 in qualità di Responsabile Amministrazione del Personale e procuratore speciale dell'Agenzia;
- VIII. **Daniela CERRETI**, di nazionalità italiana, nata a Roma il 9/2/1962, codice fiscale CRRDNL62B49H501W, residente a Roma in Circonvallazione Tuscolana n. 22 in qualità di Responsabile Acquisti e procuratore speciale dell'Agenzia
- IX. **Giancarlo TORRI**, di nazionalità italiana, nato a Roma il 13/07/1953, codice fiscale TRRGCR53L13H501L, residente a Roma in Via Leonardo Fibonacci n. 27 in qualità di Dirigente e procuratore speciale dell'Agenzia ANSA;
- X. **Massimo BLASI**, di nazionalità italiana, nato a Roma il 10/07/1962, codice fiscale BLSMSM62L10H501Y, residente a Roma in Via Alessandro Brisse n. 5 in qualità di Dirigente Risorse Umane e Supporto alle Redazioni e procuratore speciale dell'Agenzia;
- XI. **Roberta PAPA**, di nazionalità italiana, nata a Roma il 5/4/1960, codice fiscale PPARRT60D45H501S, residente a Roma piazza Diofanto n. 6/A in qualità di Dirigente e procuratore speciale dell'Agenzia;
- XII. **Angelo MARRARA**, di nazionalità italiana, nato a Reggio di Calabria il 29/04/1966, codice fiscale MRRNGL66D29H224A, residente a Roma Via dei Leutari n. 20 in qualità di Dirigente e procuratore speciale dell'Agenzia ANSA;
- XIII. **Giannetto BALDI**, di nazionalità italiana, nato a Roma il 22/08/1958, codice fiscale BLDGNT58M22H501Z, residente a Roma Via Rattazzi n.2/F in qualità di Segretario di Redazione e procuratore speciale dell'Agenzia;
- XIV. **Luigi SILVESTRI**, di nazionalità italiana, nato a Roma il 30 marzo 1971, codice fiscale SLVLGU71C30H501W, residente in Ariccia (00072) Viale Antonio Gramsci 1/D, in qualità di Responsabile Estero dell'Agenzia;
- XV. **Roberto D'APOLITO**, di nazionalità italiana, nato ad Avellino il 25 marzo 1973, codice fiscale DPLRRT73C25A509O, residente in Milano Via Fratelli Bronzetti n.11, in qualità di Responsabile Imprese dell'Agenzia;

tutti domiciliati per la carica presso la sede della Società;

5. nell'ultimo anno, antecedente la data di pubblicazione del bando non ci sono soggetti cessati dalla carica

Tutto ciò premesso, il sottoscritto

DICHIARA

- per quanto a propria conoscenza, per sé e per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, come sopra indicati in premessa, ivi compresi i cessati dalla carica di cui al punto 5) che precede, che non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare elencate nell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare:
 1. che tali soggetti non hanno riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.l del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Per completezza di informazione, si precisa che dalla visura del Casellario Giudiziale del Presidente della Società, Dr. Giulio Enrico Anselmi, risultano alcune sentenze di condanna definitive, per reati non compresi tra quelli previsti dall'art 80 d.lgs. n. 50/2016, risalenti di oltre 5 anni (l'ultima sentenza infatti è passata in giudicato nell'anno 2008). Tali sentenze sono tutte inerenti la pregressa attività del Dr. Anselmi quale Direttore Giornalistico delle testate "Il Messaggero", "L'Espresso" e "La Stampa di Torino" (per diffamazione a mezzo stampa e omesso controllo). Trattasi pertanto di fattispecie non rilevanti ai fini della valutazione sul possesso del requisito di cui all'art. 80, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo temporale.

Per ulteriore completezza, si rappresenta che, già sotto la vigenza del precedente Codice dei contratti pubblici (che prevedeva la dichiarazione delle condanne ai fini della verifica della moralità professionale - art. 38 comma 1 del d.lgs. n. 163/2006), le condanne riportate dal Dott. Anselmi sono state ritenute non incidenti sulla moralità professionale anche in sede

giurisdizionale (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II n. 7587/2017, confermata da Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1915/2018).

2. che non sussistono, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, motivi di esclusione in relazione a cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
3. che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.¹
Al fine di fornire una più completa informazione si precisa che:
 - a) l'indirizzo del competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate è il seguente:
Ufficio Territoriale Roma 1 - Trastevere
Via Ippolito Nievo n. 36 – 00153 Roma
Telefono: 06.583191
Fax: 06.58340629;
 - b) l'Impresa ha le posizioni previdenziali ed assicurative indicate nell'Allegato A) alla presente dichiarazione ed applica i seguenti CCNL:
 - Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro della dirigenza dei giornali quotidiani;
 - Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico;
 - Contratto Nazionale di Lavoro per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa;
 - c) per completezza di informazione si fa presente che è pendente con il solo Istituto INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola") un contenzioso giudiziale per il periodo contributivo 2003-2008, per somme pari a circa lo 0,7% del totale dei contributi versati dall'Agenzia ANSA nel suddetto periodo, circostanza non ostativa al rilascio del certificato di regolarità contributiva da parte dell'INPGI; tale contribuzione, come confermato dallo stesso Istituto nel certificato di regolarità contributiva rilasciato alla scrivente Impresa, potrà considerarsi dovuta solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che definirà il contenzioso in corso [1) Corte d'Appello di Roma sentenza n.1615/2017 pubbl. il 20/03/2017 (pende giudizio in Cassazione); 2) Tribunale di Roma sentenza n. 9611/2014 pubbl. il 17/10/2014 (pende giudizio d'appello)].
4. che l'impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché in relazione agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
5. che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016;

¹ Ai sensi dell'art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016: "Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Constituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Constituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande".

6. che l'impresa non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, secondo quanto stabilito dall'art. 80 comma 5 lett. c) del D.Lgs. n.50/2016;

6bis. che, secondo quanto previsto dall'art. 80 comma 5 lett. c-bis) del D.Lgs. n.50/2016, l'impresa (i) non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio; (ii) non ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione; (iii) non ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

6ter. che, secondo quanto previsto dall'art. 80 comma 5 lett. c-ter) del D.Lgs. n.50/2016, l'impresa non ha posto in essere significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;²
7. che l'impresa non si trova in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;³
8. che l'impresa non ha operato distorsioni della concorrenza, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016;
9. che l'impresa non è stata soggetta alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
10. che l'impresa non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
11. che, l'Impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
12. che, nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risultano annotazioni a carico dell'impresa per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
13. che l'impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
14. In riferimento agli obblighi previsti dalla legge 68/99, dichiara che l'Azienda è tenuta all'applicazione delle norme che disciplinano l'inserimento dei disabili e di essere in regola con le stesse.

² Art. 80 comma 5 lett. c), c-bis) e c-ter), D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 5 del decreto-legge n. 135 del 2018.

³ Ai sensi dell'art. 42, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016: "Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62."

Quanto sopra può essere certificato dall' Ufficio S.I.L.D. - Servizio Inserimento al Lavoro Disabili - Dipartimento III – Servizio 1 i cui recapiti sono di seguito indicati:
SILD Roma, Via Raimondo Scintu, 106 - 00173 Roma
e-mail: sild@provincia.roma.it – Tel. 06/67668292;

15. che l'impresa non ha violato la disposizione di cui all'art. 80, comma 5, lettera l) del D.Lgs. n. 50/2016;⁴
16. che l'impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
17. che, con riferimento all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 (divieto di "pantouflage"), la società non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, a ex dipendenti della Pubblica Amministrazione che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei confronti dell'Agenzia ANSA, essendo tali contratti e incarichi nulli ed essendo fatto divieto ai soggetti privati che li abbiano conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

La presente dichiarazione viene resa sotto la vigenza del Decreto Legge "Cura-Italia" del 17 marzo 2020 n. 18 inerente l'emergenza Covid-19 e relativi provvedimenti connessi"

Dichiara, inoltre, di consentire al destinatario della presente dichiarazione – ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/2003 (Codice sulla Privacy) e del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e successive modifiche e/o integrazioni – la raccolta ed il trattamento dei dati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nei termini e per le finalità previste dalle leggi e dai regolamenti.

Agenzia ANSA
Agenzia Nazionale Stampa Associata
Società Cooperativa

Il Legale Rappresentante
Stefano Piero Carlo De Alessandri

Allegati:

- A.** posizioni previdenziali ed assicurative Agenzia ANSA;
- B.** fotocopia di un valido documento di identità del firmatario ai sensi degli artt. 35 e 38 del DPR 28.12.2000, n. 445.

⁴ Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera l), D.Lgs. n. 50/2016: "l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio."

Allegato A

INPS			
Sede	Indirizzo	CAP	Città
ROMA CENTRO	VIA DELL'AMBA ARADAM 5	00184	ROMA
Fax	Tel	Matricola	
06/77381		ROMA CENTRO	7.002.402.436
		PAESI EE NON CONV.	7.031.660.269
		U.S.A.	7.039.639.951
		ARGENTINA	7.039.640.063
		BRASILE	7.039.640.164
		URUGUAY	7.063.531.197
INAIL			
Sede	Indirizzo	CAP	Città
ROMA CENTRO	PIAZZA 5 GIORNATE 1	00192	ROMA
Fax	Tel	Matricola	
06/3225992	06/36431		3397752
P.A.T.			
65392326			
90968500			
65419846			
INPGI			
Sede	Indirizzo	CAP	Città
ROMA	VIA NIZZA 35	00198	ROMA
Fax	Tel	Matricola	
06/8578242	06/85781		00133
			06159
			05947
Note: Si precisa che è in corso di definizione con il solo Istituto INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola") un contezioso giudiziale: per il periodo contributivo 2003-2008, per somme pari allo 0,7% del totale dei contributi versati dall'Agenzia ANSA nel suddetto periodo			
FONDO CASELLA			
Sede	Indirizzo	CAP	Città
ROMA	LARGO A. PONCHIELLI 1	00198	ROMA
Fax	Tel	Matricola	
06/8540144	06/8842038		0640
PREVINET			
Sede	Indirizzo	CAP	Città
ROMA	CORSO VITTORIO EMANUELE 349	00186	ROMA
Fax	Tel	Matricola	
06/6865919	06/6893545		00133
Fondo Previdenza Dirigenti Giornali Quotidiani			
Sede	Indirizzo	CAP	Città
ROMA	LARGO A. PONCHIELLI 4	00198	ROMA
Fax	Tel	Matricola	
06/854144	06/8543269		1042
FASI			
Sede	Indirizzo	CAP	Città
ROMA	VIA VICENZA 23	00185	ROMA
Fax	Tel	Matricola	
	06/518911		0608927
CASAGIT			
Sede	Indirizzo	CAP	Città
ROMA	VIA MAROCCO 61	00144	ROMA
Fax	Tel	Matricola	
06/54883220	06/548831		00133

